



**AMIS** dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

## **ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI**

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118  
C.F.: 93029960429 [info@amisrifiuti.org](mailto:info@amisrifiuti.org) [www.amisrifiuti.org](http://www.amisrifiuti.org) PEC: [amis@ticertifica.it](mailto:amis@ticertifica.it)

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 04.09.2018

Info79 (R)/09.18/ AIA: Le BAT per il trattamento rifiuti- Pubblicata la Decisione di esecuzione 2018/1147/UE

<p style="text-align: center;"><b>AIA: LE BAT PER IL TRATTAMENTO RIFIUTI PUBBLICATA LA DECISIONE DI ESECUZIONE 2018/1147/UE.</b></p>
--

E' stata pubblicata nel GAUCE N. 208 del 17 agosto 2018 la **Decisione di esecuzione 2018/1147** della Commissione Europea che ha adottato le conclusioni delle **BAT (migliori tecniche disponibili) per il trattamento dei rifiuti** ai sensi della Direttiva 2010/75/UE.

Si ricorda che le BAT costituiscono il **documento di riferimento per le autorità competenti per stabilire le condizioni di autorizzazioni AIA** in impianti soggetti ad IPPC, ai sensi della Parte II del Dlgs 152/06, in quanto contengono le descrizioni tecniche, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di consumo e emissione, i livelli di consumo associati e le indicazioni per il monitoraggio.

Il documento delle "conclusioni BAT" si riferisce in linea di massima alle seguenti operazioni:

- trattamento biologico dei rifiuti,
- trattamento chimico fisico dei rifiuti,
- trattamento meccanico dei rifiuti
- trattamento dei liquidi a base acquosa

ricomprese nelle sovra-categorie di attività quali:

- smaltimento (esclusa la discarica) o recupero di rifiuti pericolosi con capacità di oltre 10 Mg al giorno;
- smaltimento (esclusa la discarica) o recupero di rifiuti non pericolosi con capacità oltre 75 Mg al giorno;
- deposito temporaneo di rifiuti pericolosi con capacità totale superiore a 50 Mg;
- trattamento e gestione indipendente di acque reflue provenienti da una installazione svolgente le attività precedenti.

Nella sezione finale il documento contiene le descrizioni tecniche per le emissioni convogliate in atmosfera, le emissioni diffuse di composti organici volatili (VOC) nell'atmosfera, le emissioni nell'acqua e le tecniche di cernita e gestione dei rifiuti.

Riguardo alla entrata a regime delle BAT la Decisione, all'art. 2, riporta che “gli Stati membri sono destinatari della precedente decisione” ma si precisa che per le AIA già in essere, in applicazione di quanto aveva stabilito le disposizioni della Direttiva 2010/75/UE, **entro il agosto 2022** l'autorità competente dovrà garantire che tutte le condizioni prescritte nelle autorizzai degli impianti interessati siano riesaminate e, se necessario, **aggiornate in considerazione delle presenti disposizioni**.

Per gli interessati agli approfondimenti si rimanda al testo della Decisione su:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D1147>